



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -
Donatella Galterio
Luca Semeraro
Enrico Mengoni - Relatore -
Fabio Zunica

Sent. n. sez. 437
CC - 6/7/2022
R.G.N. 13503/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza del 3/3/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/3/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a ! (omissis) - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni di reclusione in ordine ai delitti oggetto di contestazione; l'imputato, inoltre, era condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, nella misura di 2.500,00 euro oltre accessori.

2. Propone ricorso per cassazione il (omissis) a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la violazione di legge, con mancanza,

In caso di riunione del
pres. o di un collegio
con il presidente
gli atti sono di rinvio
a norma dell'art. 52
d.lgs. 116/2011
 deposito di rinvio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il 3/3/2022, in sede di udienza preliminare, il difensore del ricorrente si sarebbe opposto alla costituzione della parte civile, in quanto avvenuta – in quella data – quando era stato già raggiunto l'accordo tra imputato e pubblico ministero sulla misura della pena da sottoporre al Giudice ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (la richiesta sarebbe stata formulata il 19/2/2022 ed il consenso del Pubblico Ministero intervenuto il 22/2/2022); ciò, peraltro, avrebbe potuto esser verificato senza difficoltà dal difensore della persona offesa, in quanto i relativi atti sarebbero stati presenti nel fascicolo presso la cancelleria del G.i.p. La sentenza, pertanto, sarebbe stata resa in violazione di legge, avendo disposto la liquidazione delle spese in favore della parte civile al di fuori dei casi consentiti. In ogni caso, peraltro, la liquidazione delle stesse risulterebbe priva di qualunque motivazione, alcune voci non avrebbero meritato compenso (ad esempio la fase istruttoria), mentre altre avrebbero dovuto esser quantificate in misura molto inferiore, nel massimo di 765,00 euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta solo parzialmente fondato.

4. L'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina la decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti, stabilisce che, in caso di costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda, ma l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile stessa, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.

4.1. Questo principio è stato introdotto nel codice di rito a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 12/10/1990. In particolare, il Giudice delle leggi ha evidenziato che, «premessi che per l'art. 541, primo comma, "Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e in solido il responsabile civile al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale", e che, quindi, il divieto posto al giudice penale dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, ricomprende, ovviamente, anche il potere di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali incontrate dalla parte civile, il pregiudizio che ne deriva a quest'ultima risulta privo di qualsiasi giustificazione. Infatti, la mancata decisione sull'azione civile esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato danno non può essere qui ricollegata né ad una determinazione dell'interessato (come, invece, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato), né a qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale

penale favorevolmente valutata dal giudice, sino al paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche le spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale. Tanto il pregiudizio quanto il paradosso diventano ancor più evidenti nel caso in cui l'azione civile, inizialmente proposta davanti al giudice civile, sia stata trasferita nel processo penale ai sensi dell'art. 75, primo comma, il cui periodo finale legittima espressamente il giudice penale a provvedere "anche sulle spese del procedimento civile"».

4.2. Così da concludere, dunque, che, non potendosi in alcun modo estendere la previsione dell'art. 541, primo comma, al di là dell'ipotesi ivi espressamente configurata in relazione alla sentenza penale che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, dev'essere dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo eventualmente disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

5. Tanto premesso, sull'applicazione di tale principio si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino), con una decisione che merita di essere qui richiamata, perché necessaria a sostenere le conclusioni cui il Collegio è pervenuto, in contrasto con altre di segno opposto ancora affermate in sede di legittimità.

6. Le Sezioni Unite, in particolare, erano chiamate a verificare se fosse ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata a seguito di presentazione, nel corso delle indagini preliminari, della richiesta di applicazione della pena, con conseguente potere del giudice di provvedere sulle spese della relativa costituzione. La questione di diritto, dunque, concerneva l'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., il cui comma 1 stabilisce che "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte". A norma del comma 3, invece, "Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1".

6.1. Tanto premesso, il Supremo Collegio ha affermato che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla

decisione circa l'accogliibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. Ciò – ha evidenziato la sentenza – «a prescindere dal rilievo formale, ma significativo, (...), per il quale la costituzione di parte civile è ammessa solo per l'udienza preliminare o, successivamente, per il giudizio di merito, tanto che l'art. 447 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 419, comma 1, cod. proc. pen.) non contempla la formalità dell'avviso di udienza alla persona offesa dal reato; del resto, in tale udienza la stessa presenza delle parti necessarie del rapporto processuale penale (difensore dell'imputato e pubblico ministero) è meramente eventuale (art. 447 comma 2, cod. proc. pen.), diversamente, appunto, da quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 420, comma 1, cod. proc. pen.), sicché ammettendo in via di mera ipotesi la possibilità del danneggiato di costituirsi parte civile direttamente in udienza, la sua domanda potrebbe non essere nemmeno conoscibile dall'imputato, e cioè dal soggetto nei cui confronti essa unicamente si rivolge».

7. Così richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ed in particolare la distinzione tra l'udienza ex art. 447 cod. proc. pen. e l'udienza preliminare, il Collegio ritiene che nella seconda – a differenza dell'altra – il danneggiato sia comunque ammesso a costituirsi parte civile (rispettate le formalità di cui all'art. 78 cod. proc. pen. e nell'osservanza del termine di cui all'art. 79, comma 1, cod. proc. pen.) e che tale legittimazione non possa essere preclusa dall'avvenuto, precedente deposito di una richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., anche se già munita del consenso dell'altra parte, come nel caso in esame.

8. La richiesta di rinvio a giudizio – ed il conseguente esercizio dell'azione penale – comporta, infatti, la fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice, con atto vincolato e privo di qualunque tratto discrezionale; in particolare, entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice *fissa* con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio (art. 418, comma 1, cod. proc. pen.), con avviso che deve essere notificato – a pena di nullità e con la richiesta di rinvio a giudizio – all'imputato e alla persona offesa della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio. Lo stesso avviso è anche comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato, con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti, presentare memorie e produrre documenti.

8.1. Emerge evidente, dunque, la prima differenza – già sottolineata dalle Sezioni Unite – tra l'udienza preliminare e quella di cui all'art. 447 cod. proc. pen., che viene infatti introdotta con un decreto del quale non è prevista la notifica alla persona offesa; ciò si giustifica con il fatto che questa seconda udienza ha ad

oggetto esclusivamente la verifica – da parte del giudice – del negozio sanzionatorio proposto dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., senza alcuna possibilità che la pretesa risarcitoria vantata da una (eventuale) parte civile possa esser esaminata, né, tantomeno, soddisfatta in quella sede.

9. Fissata l'udienza preliminare, la stessa è poi celebrata in camera di consiglio, con la partecipazione *necessaria* del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (art. 420, comma 1, cod. proc. pen.); anche al riguardo, dunque, si registra una differenza sostanziale rispetto all'udienza di cui all'art. 447 cod. proc. pen., caratterizzata dalla presenza meramente eventuale di queste due parti (comma 2), proprio in ragione del limitato oggetto del giudizio, insuscettibile di scenari diversi dall'accoglimento o dal rigetto della domanda di applicazione della pena.

10. L'udienza preliminare, ancora, – e così si giunge al cuore della questione – si apre con "gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti" (art. 420, comma 2, cod. proc. pen.), ai quali il giudice procede ed al cui esito può rinnovare gli avvisi, le citazioni, le comunicazioni e le notificazioni di cui dichiara la nullità; quanto all'imputato, peraltro, gli artt. da 420-*bis* a 420-*quinquies* cod. proc. pen. dettano una specifica ed analitica disciplina, in tema di assenza, impedimento a comparire, sospensione del processo e relative nuove ricerche. Ebbene, tra questi accertamenti preliminari vi è anche la verifica della regolarità della notifica dell'avviso di fissazione di udienza alla persona offesa, la quale – proprio in quella sede ed in quella specifica fase precedente la discussione – è ammessa dunque a costituirsi parte civile, ai sensi dell'art. 79, comma 1, cod. proc. pen., salvo che non intenda farlo nell'eventuale, successiva sede dibattimentale, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art.484 cod. proc. pen.

11. La verifica della costituzione delle parti, compresa l'eventuale costituzione di parte civile, costituisce dunque – per espressa previsione normativa – l'atto introduttivo dell'udienza preliminare, il cui solo esito positivo consente al giudice di accedere alla discussione, che, infatti, può essere dichiarata aperta (soltanto) "conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti", a norma dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. Esattamente in linea, peraltro, con quanto previsto dall'art. 484 cod. proc. pen. in tema di atti introduttivi al dibattimento, nel quale, infatti, il comma 3 opera un diretto rinvio proprio agli articoli da 420-*bis* a 420-*quinquies* cod. proc. pen. appena menzionati, da applicare in quanto compatibili.

12. Esaurita tale verifica introduttiva, e solo in esito a questa, le parti sono peraltro ammesse a formalizzare la propria richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quel che, peraltro, potranno proporre fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3 e 422, comma 3, così come in tema di giudizio abbreviato (art. 438, comma 2, cod. proc. pen.); al



momento della presentazione della richiesta di "patteggiamento" in udienza preliminare, dunque, la (eventuale) costituzione di parte civile risulta già avvenuta e pienamente formalizzata, con l'effetto che l'accoglimento dell'accordo sanzionatorio, da parte del giudice, deve comportare la liquidazione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla stessa parte civile, come riscontrato nel caso di specie.

13. La necessità di seguire la rigida scansione procedurale che disciplina l'udienza preliminare comporta, dunque, a giudizio del Collegio, che non possa essere accolto il diverso indirizzo formatosi presso questa Corte sul tema; ossia, il principio per cui, in tema di giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquida in suo favore le relative spese (tra le altre, Sez. 5, n. 17272 del 6/3/2020, Amico, Rv. 279115; Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979; Sez. 4, n. 39527 del 6/7/2016, Sigolo; Sez. 4, n. 36168 del 22/9/2021, Citterio, *non massimata*).

13.1. Queste pronunce, valorizzando l'effettiva conoscenza – se non l'astratta conoscibilità – del negozio sanzionatorio in capo alla costituenda parte civile, oppure la mera anteriorità del primo rispetto alla costituzione di cui agli artt. 74 e ss. cod. proc. pen., si fondano sulla "trasposizione" dei principi delle Sezioni Unite D'Avino anche al caso dell'udienza non "geneticamente" destinata al rito ex art. 444 cod. proc. pen., come l'udienza preliminare, qualora la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano stati portati all'attenzione del Giudice e del danneggiato, il quale, quindi, sia stato posto in condizione di comprendere che l'attività processuale che svolge costituendosi parte civile in udienza potrà non trovare alcuno sbocco con la condanna dell'imputato (facendo salvo, ovviamente, il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice). Viene particolarmente richiamato, a tale riguardo, il passo della sentenza – già sopra citato - secondo cui "quello che però più conta osservare è che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di

applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile.” Per contro, qualora il danneggiato non sia stato messo formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, sicché egli, in tal caso, può e deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta.

14. Ebbene, questo indirizzo, per quanto più volte espresso, non risulta condivisibile.

14.1. In particolare, una tale lettura – e le conseguenze cui giunge – si fonda sulla piena assimilazione all'udienza preliminare di quella di cui all'art. 447 cod. proc. pen., così come delle udienze per l'applicazione della pena a norma dell'art. 464 (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) e degli artt. 446, comma 1, ultimo periodo e 458, comma 1 (a seguito di decreto di giudizio immediato), cod. proc. pen.; questa assimilazione, tuttavia, non può essere accolta, e ciò proprio alla luce dei più che rilevanti tratti distintivi già espressi dalle stesse Sezioni Unite D'Avino, sopra ricordati, tali da impedire che udienze prive di formalità e fissate esclusivamente per la verifica dell'accordo sanzionatorio – tutte quelle appena richiamate – possa essere equiparata ad un effettivo “momento di giudizio” quale l'udienza preliminare, segnata, a differenza delle altre, da una severa scansione procedurale che coinvolge anche le parti, tutte le parti, e che pone la verifica della regolare costituzione delle stesse come primo compito del giudice.

14.2. Sotto altro profilo, poi, il diverso orientamento di legittimità introduce concetti che potrebbero risultare di difficile accertamento, come la “formale conoscenza” che il danneggiato avrebbe avuto dell'accordo di “patteggiamento”, prima dell'udienza preliminare, o, addirittura, la sua astratta conoscibilità, sol perché “formalizzato”. Concetti che, oltre ad introdurre un'ipotesi di decadenza (dalla facoltà di costituirsi parte civile) non prevista dal legislatore, diversamente da tutte le altre che regolano il processo in attuazione del principio di tassatività, non spiegano quando effettivamente maturerebbe questa conoscenza “formale”, in assenza di una previsione normativa, ed in forza di quali atti precedenti l'udienza preliminare, comunque già fissata; ciò, peraltro, a differenza (ulteriore) dei casi in cui la richiesta sia invece formulata nel corso delle indagini preliminari, in sede di opposizione a decreto penale di condanna o a seguito di decreto di giudizio immediato, nei quali la richiesta stessa “impatta” direttamente sul rito, con immediata fissazione dell'udienza per la decisione.

14.3. Al riguardo, peraltro, non può accogliersi neppure la tesi del ricorrente secondo cui il difensore della persona danneggiata sarebbe stato in grado di conoscere l'accordo tra le parti, perché depositato nella cancelleria del G.i.p. 10

giorni circa prima dell'udienza, con l'effetto che il mancato assolvimento di tale verifica precluderebbe la costituzione di parte civile; di un tale onere, infatti, non vi è traccia nel codice di rito, e risulta, anzi, implicitamente escluso dall'espressa previsione del citato art. 79, comma 1, cod. proc. pen., che ammette la costituzione di parte civile "per l'udienza preliminare", ossia – come precisato ancora dalle Sezioni Unite D'Avino – non necessariamente in questa, e dunque anche prima, ma comunque sempre in funzione dell'udienza stessa, perché "finalizzata alla partecipazione" ad essa. Soltanto nell'udienza preliminare - si ribadisce - il giudice deciderà dunque sulla richiesta di applicazione della pena, non prima, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata formalizzata in quella sede o "anticipata" con un atto depositato nel fascicolo, come nel caso in esame; nel corso della stessa udienza, dunque, il giudice verificherà la regolare costituzione delle parti, in quel contesto accoglierà la (eventuale) costituzione di parte civile e, di seguito, si pronuncerà sulla richiesta di patteggiamento. Con ogni conseguenza, in caso di accoglimento, in punto di condanna alle spese sostenute dalla parte civile stessa.

Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere rigettato.

15. A conclusioni diverse, invece, la Corte giunge quanto al secondo, che lamenta l'omessa motivazione sulla misura della liquidazione contenuta in sentenza.

15.1. Al riguardo, occorre premettere, come da costante giurisprudenza, che in tema di patteggiamento la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate (Sez. U., n. 40288 del 14/7/2011, Tizzi, Rv. 250680; successivamente, tra le altre, Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, Franco, Rv. 278286). Tanto premesso, la sentenza del Tribunale di Roma è totalmente carente di argomento sul punto, così da dovere essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2022

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Vito Di Nicola



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Il Presidente

Vito Di Nicola

